

#### 4.4.2 Modello di regolamento interno di CER in forma di associazione (non riconosciuta)

**CAVEAT:** IL PRESENTE DOCUMENTO È UN MODELLO ESEMPLIFICATIVO TRA DIVERSE ALTERNATIVE POSSIBILI E PER TALE RAGIONE NON PUÒ INTENDERSI COME ESAUSTIVO E ADATTO IN TUTTE LE CIRCOSTANZE E SITUAZIONI.

PERTANTO, OCCORRE VALUTARE SE IL CONTENUTO PROPOSTO È CONFORME ALLA CONFIGURAZIONE E AL RELATIVO STATUTO CHE SI INTENDE ADOTTARE E, IN OGNI CASO, ADATTARE IL MODELLO PER TENER CONTO DELLE SPECIFICHE CIRCOSTANZE ED ESIGENZE DEL CASO, VALUTANDONE APPIENO LE IMPLICAZIONI OPERATIVE E DI COMPLIANCE.

INOLTRE, CONSIDERATO LO SCOPO CARATTERISTICO DELLE COMUNITÀ ENERGETICHE DA FONTI RINNOVABILI, IL REGOLAMENTO INTERNO QUI PROPOSTO RIGUARDA SOLO GLI ASPETTI ESSENZIALI CONNESSI ALL'USO DELL'ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI. RIMANE IN OGNI CASO POSSIBILE PER GLI ASSOCIATI:

- INTEGRARE, IN FASE DI COSTITUZIONE O, SUCCESSIVAMENTE, CON DELIBERA DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA, IL REGOLAMENTO INTERNO PER DISCIPLINARE, COERENTEMENTE ALLO STATUTO, ANCHE ASPETTI GESTIONALI DELL'ASSOCIAZIONE;
- REGOLAMENTARE GLI ASPETTI GESTIONALI TRAMITE ALTRI STRUMENTI (AD ES. REGOLAMENTI, POLITICHE, PROCEDURE, ETC.) VOLTA PER VOLTA DELIBERATI DAI COMPETENTI ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE.

**NOTE DI REDAZIONE:** IN PARENTESI QUADRE LE PREVISIONI CHE NON SONO CONSIDERATE ESSENZIALI O CHE RICHIEDONO DI ESSERE VALUTATE CASO PER CASO AVUTO RIGUARDO ALLE SPECIFICHE CARATTERISTICHE DELL'INIZIATIVA.

LE PARTI INDICATE CON UN BULLET POINT TRA PARENTESI QUADRE ([●]) SONO DA COMPLETARE CASO PER CASO A CURA DI CHI REDIGE IL DOCUMENTO.

#### **REGOLAMENTO INTERNO DELLA COMUNITÀ DI ENERGIA RINNOVABILE [●]**

*Il seguente regolamento (il "Regolamento") contiene le regole sulla gestione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili di proprietà o nella disponibilità della Comunità Energetica Rinnovabile [●] (la "Comunità Energetica", "CER" o la "Associazione"), nonché [sulle modalità di misurazione dell'energia condivisa e] sull'utilizzo dei contributi economici riconosciuti a seguito dell'accesso al servizio di valorizzazione e incentivazione da parte della Comunità Energetica stessa.*

*[Inoltre, il Regolamento disciplina l'esecuzione delle attività ancillari funzionali al raggiungimento degli scopi dell'Associazione di fornire benefici ambientali, [economici] e sociali agli associati e alle aree locali in cui la CER opera.]*

*[Questo Regolamento è pubblicato sul sito internet ufficiale della Comunità Energetica [www. ....](http://www. ....) e conservato in copia presso la sede legale della stessa.]*

*Eventuali modifiche potranno essere proposte dal Consiglio Direttivo e dovranno essere approvate dall'Assemblea' degli associati con i quorum previsti dallo Statuto.*

#### **1. Produzione di energia da fonti energetiche rinnovabili**

1.1. La produzione di energia destinata al consumo condiviso da parte dei membri della CER avviene esclusivamente attraverso impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili ("FER") conformi ai requisiti previsti dal decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica del 7 dicembre 2023, n. 414, anche connessi a impianti di stoccaggio di energia. Tali impianti possono essere nella disponibilità dalla Comunità Energetica:

- a) in quanto la stessa ne è proprietaria; oppure
- b) a qualsiasi altro titolo, diverso dalla proprietà, inclusi l'usufrutto, il comodato d'uso, la locazione o altre tipologie di contratti, a condizione però che in base a tale titolo sia consentito il raggiungimento degli obiettivi della Comunità Energetica.

- 1.2. *La Comunità Energetica riceve e valuta le proposte degli associati che intendano proporre i propri immobili o altre pertinenze per la realizzazione, da parte della Comunità Energetica o nell'interesse di quest'ultima, di impianti FER. La possibilità per la Comunità Energetica di installare o far installare un impianto FER sulle pertinenze degli associati è subordinata ad una valutazione del Comitato Direttivo sulla fattibilità tecnica, produttiva ed economica dell'impianto da realizzare, anche in considerazione degli obiettivi della Comunità Energetica.*
- 1.3. *La realizzazione degli impianti FER da parte della Comunità Energetica potrà avvenire mediante:*
  - a) *contributi o finanziamenti degli associati;*
  - b) *finanziamenti bancari ovvero attraverso altre forme di finanziamento; o*
  - c) *incentivi o contributi pubblici e/o privati, anche a fondo perduto.*
- 1.4. *I progetti di realizzazione di impianti FER sono sottoposti per approvazione all'Assemblea degli associati, che delibera altresì sulle condizioni finanziarie ed economiche dell'operazione.*
- 1.5. *Nel caso di cui al precedente punto 1.1 b), la Comunità Energetica potrà detenere, a titolo gratuito o oneroso, impianti di proprietà degli e/o gestiti dagli associati della Comunità Energetica ovvero, nei limiti consentiti dalla legge, impianti di proprietà di e/o gestiti da soggetti terzi, purché, in relazione all'energia elettrica immessa in rete, i medesimi impianti di produzione risultino nella disponibilità e sotto il controllo della comunità stessa. Nel caso in cui la messa a disposizione dell'impianto avvenga a titolo oneroso, il corrispettivo per l'impianto sarà deliberato dal Consiglio Direttivo tenendo in considerazione le disponibilità economiche e di risorse della CER.*
- 1.6. *La Comunità Energetica potrà acquisire la disponibilità dell'impianto da un soggetto terzo, non associato, a condizione che questo accetti, per quanto di sua competenza, le previsioni del presente Regolamento e che conferisca mandato all'Associazione perché l'energia elettrica immessa dal suo impianto di produzione rilevi nel computo dell'energia elettrica condivisa.*
- 1.7. *L'energia autoprodotta da fonti energetiche rinnovabili di proprietà o, altrimenti, nella disponibilità della Comunità Energetica è utilizzata prioritariamente [per l'autoconsumo istantaneo in sito ovvero] per la condivisione con gli associati della Comunità Energetica, mentre l'energia eventualmente eccedentaria può essere accumulata, ceduta tramite ritiro dedicato e/o venduta dalla Comunità Energetica anche tramite accordi di compravendita di energia elettrica rinnovabile.*

## **2. Referente della CER**

- 2.1. *Al momento dell'ingresso nell'Associazione, ciascun associato della Comunità Energetica conferisce mandato all'Associazione stessa, in persona del Presidente, affinché svolga il ruolo di referente della configurazione di autoconsumo (il "Referente") per la gestione di tutti gli adempimenti amministrativi e burocratici per l'accesso alla valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa erogati dal Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. ("GSE"), per la gestione dei relativi Benefici Economici, come infra definiti, e per la gestione delle partite di pagamento e di incasso verso i venditori e GSE medesimo].*
- 2.2. *L'Assemblea degli associati può inoltre deliberare di dare mandato senza rappresentanza ad un associato o a un produttore terzo di un impianto la cui energia elettrica prodotta sia rilevante per la CER, che risulti essere una ESCO certificata UNI 11352, individuato dal Comitato Direttivo tra i soggetti che non versino in una delle condizioni di non ammissibilità di cui all'art. 6 dello Statuto, che acquisisce a sua volta il titolo di Referente, nel rispetto di quanto previsto dalle norme e provvedimenti delle autorità competenti. Il mandato senza rappresentanza ha una durata annuale tacitamente rinnovabile ed è revocabile in qualsiasi momento da parte dell'Assemblea.*
- 2.3. *Il Referente si occupa della gestione tecnica ed amministrativa della richiesta di accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso, è inoltre responsabile del trattamento dei dati e controparte del contratto con il GSE per l'ottenimento dei Benefici Economici.*
- 2.4. *Il Referente, nei limiti delle dichiarazioni rese al GSE ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, è responsabile anche penalmente di quanto dichiarato e dei dati comunicati al GSE, ex art. 76 del suddetto decreto.*
- 2.5. *Il Referente, per l'espletamento delle attività di verifica e controllo da parte dell'autorità competente, è tenuto a consentire l'accesso agli impianti di produzione e alle unità di consumo che rilevano ai fini dell'autoconsumo di energia condivisa, informandone preventivamente l'Assemblea e i produttori di impianti FER riconducibili alla CER.*

## **3. Gestione dei Benefici Economici**

- 3.1. In caso di ammissione della CER al regime di valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa, il Referente, per conto dell'Associazione/degli associati<sup>53</sup>, incasserà gli incentivi (i "Benefici Economici") riconosciuti alla configurazione in funzione dell'energia elettrica condivisa ai sensi del Titolo II del decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica del 7 dicembre 2023, n. 414 e, segnatamente, la tariffa premio da applicare all'energia condivisa riconosciuta dal GSE in base all'allegato 1 del suddetto decreto.
- 3.2. I Benefici Economici della Comunità Energetica saranno amministrati dal Referente secondo le istruzioni di cui al presente Regolamento per essere utilizzati come segue:
- 3.2.1. per i Benefici Economici relativi al 55% / IN ALTERNATIVA 45%<sup>54</sup> dell'energia condivisa, previa approvazione da parte dell'Assemblea degli associati<sup>55</sup>:
- alla restituzione in favore degli associati medesimi, in proporzione ai loro consumi di energia condivisa;
  - [per le altre finalità ammesse in base alla natura del contributo erogato dal GSE];
- 3.2.2. per i Benefici Economici relativi alla restante percentuale di energia condivisa, previa approvazione da parte dell'Assemblea degli associati<sup>56</sup>:
- alla restituzione in favore dei soli associati diversi dalle imprese, in proporzione ai loro consumi;
  - alla fornitura di benefici ambientali, economici e sociali per la Comunità Energetica e il territorio in cui opera, anche al fine di eliminare o ridurre situazioni di povertà energetica all'interno della Comunità Energetica medesima.
- 3.3. Il Referente provvederà a comunicare agli associati e ai terzi che rilevano ai fini della configurazione al termine di ciascun [mese/trimestre/quadrimestre/semestre] i dati sul volume di energia condivisa complessiva e per impianto, nonché l'ammontare dei relativi Benefici Economici riconosciuti alla CER.
- 4. Monitoraggio dei dati di condivisione dell'energia [FACOLTATIVO]**
- 4.1. I dati di consumo potranno essere acquisiti anche tramite contatori installati direttamente dalla Comunità Energetica al fine di calcolare l'energia condivisa ed il riparto per ciascun impianto di produzione.
- 4.2. I dati raccolti potranno essere messi a disposizione degli associati e dei terzi che rilevano ai fini della configurazione [in tempo reale/al termine di ciascun mese/trimestre/quadrimestre/semestre].
- 4.3. I dati raccolti tramite i contatori installati dalla CER saranno trattati nel rispetto delle norme applicabili ed esclusivamente per fini coerenti con gli scopi dell'Associazione.
- 5. Programma eventi / attività [FACOLTATIVO]**
- 5.1. Compatibilmente con gli scopi dell'Associazione, questa potrà realizzare iniziative, convegni, studi, campagne di sensibilizzazione e promozione sull'utilizzo e lo sviluppo delle energie rinnovabili e su un consumo consapevole a livello locale e nazionale, nonché sottoscrivere partnership per la realizzazione di interventi integrati di domotica o altri interventi di efficienza energetica a favore degli associati e della comunità locale.
- 5.2. Il programma delle attività di cui al paragrafo precedente viene redatto dal Consiglio Direttivo e presentato all'Assemblea degli associati all'inizio dell'anno. Il programma delle attività contiene un elenco di iniziative, progetti, eventi e collaborazioni da realizzare durante l'anno. Il programma non è rigido, quindi le attività previste possono essere integrate durante l'anno.
- 6. Adozione**
- 6.1. Il presente Regolamento è stato adottato in sede di costituzione dell'Associazione / IN ALTERNATIVA nella seduta dell'Assemblea degli associati del [...].

\*\*\*\*\*

<sup>53</sup> Idem.

<sup>54</sup> L'allegato 1 del Decreto MASE prevede che i valori soglia per l'applicazione i seguenti valori percentuali di energia condivisa:

- nei casi di accesso alla sola tariffa premio, il 55%;
- nei casi di cumulo della tariffa premio con un contributo in conto capitale, il 45%.

<sup>55</sup> Idem.

<sup>56</sup> Idem.